



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore AMORUSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 2009 (*)

Disposizioni in materia di enti previdenziali di diritto privato

(*) *Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - La previdenza privata italiana rappresenta da molti anni un modello di sana e prudente gestione, pacificamente riconosciuto come tale sia dalle istituzioni - a partire dalla Commissione parlamentare di controllo sugli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale - che dai tecnici della materia. L'attuale modello della previdenza privata italiana, alla quale fa riferimento circa un milione di professionisti attivi nelle varie aree professionali, viene gestita dagli enti previdenziali che hanno esercitato la facoltà loro riconosciuta dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di privatizzarsi e dagli enti privati sorti in seguito al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Pur in un contesto di forte e sostanziale positività, testimoniata da bilanci tendenzialmente in attivo e da bilanci tecnico-attuariali che disegnano prospettive rassicuranti per il futuro di breve-medio periodo, gli enti di previdenza di diritto privato stanno affrontando già da tempo sfide decisive per il lungo periodo: dalla sostenibilità finanziaria per gli enti di cui al citato decreto legislativo n. 509 del 1994 all'adeguatezza delle prestazioni per gli enti che adottano il metodo di calcolo contributivo.

Per permettere anche agli enti di previdenza che adottano quest'ultimo metodo di calcolo di garantire l'erogazione di prestazioni adeguate, nel rispetto dell'articolo 38 della Costituzione, appare opportuno riconoscere a detti enti la possibilità di elevare l'aliquota di contribuzione integrativa - destinabile infatti ad attività istituzionali - fino ad un massimo del 5 per cento. A questo proposito va ricordato che gli enti di previdenza in questione non usufruiscono di fi-

nanziamenti da parte dello Stato (articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 509 del 1994).

L'innalzamento della contribuzione integrativa appare necessaria, oltre che per garantire la sostenibilità finanziaria dei suddetti enti, anche per assicurare una sostenibilità sociale delle prestazioni da erogare agli iscritti, gravemente penalizzati dal metodo di calcolo contributivo, in un'ottica di equa perequazione tra le coorti interessate.

Più nello specifico, il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge - intervenendo sul decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 - consente agli enti previdenziali privati di innalzare il tetto del contributo integrativo fino ad un massimo del 5 per cento.

Il comma 2 dell'articolo 1 ribadisce la possibilità per gli enti che adottano il metodo di calcolo contributivo, nel rispetto dell'autonomia loro riconosciuta dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di utilizzare parte della contribuzione integrativa per la determinazione e la copertura delle prestazioni, tenendo conto, ovviamente, dell'equilibrio finanziario di lungo periodo.

Infine, l'articolo 2 esclude esplicitamente gli enti previdenziali di diritto privato (compresi quelli di cui al citato decreto legislativo n. 509 del 1994) da alcuni dei limiti loro imposti da norme attualmente in vigore, che di fatto li equiparano agli enti previdenziali pubblici, ma con la non secondaria circostanza che, mentre questi ultimi sono lautamente finanziati dallo Stato, essi non ricevono alcun contributo finanziario da parte della cosa pubblica.

Inoltre, deve essere chiarito che la natura giuridica degli enti di previdenza dei liberi

professionisti e l'impossibilità di usufruire di finanziamenti dello Stato, di fatto li esclude dalla necessità di rispettare norme nate per esigenze di finanza pubblica che, quindi, devono intendersi riferite ai soli enti pubblici.

Ferma restando la consapevolezza che gli enti di previdenza di diritto privato, esercitando un compito di tipo costituzionale, devono comunque essere sottoposte a discipline

molto rigorose, proprio al fine di tutelare i lavoratori che vi sono iscritti, il presente disegno di legge intende sanare le situazioni oggettivamente meno giustificabili come, appunto, quella riguardante il contributo integrativo e l'errata interpretazione di norme finalizzate alla riduzione della spesa pubblica, spesa a cui non concorrono gli enti di previdenza privati e privatizzati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Misura e finalità del contributo integrativo)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti può essere fissato in misura non superiore al 5 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura».

2. Nell'esercizio dell'autonomia riconosciuta dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, tenuto conto delle risultanze dei bilanci tecnico-attuariali, possono utilizzare una quota parte della contribuzione integrativa per la determinazione del montante contributivo individuale e per le altre finalità assistenziali in favore degli associati.

Art. 2.

(Interpretazione autentica in materia di vincoli di amministrazione per le Casse di previdenza)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 1, comma 623, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono da intendersi non applicabili agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.